



**PARERE MOTIVATO**  
**n.172 del 10 Ottobre 2017**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante 1 al Piano degli Interventi del Comune di Sernaglia della Battaglia (TV).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 10 ottobre 2017 come da nota di convocazione in data 9 ottobre 2017 prot. n. 419318;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Sernaglia della Battaglia con note pec del 06.04.2017 acquisite al protocollo regionale ai numeri nn. 150067, 150097, 150093, 150078, 150073, 150091 del 13.04.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante 1 al Piano degli Interventi;

Il Comune di Sernaglia della Battaglia con riferimento alla ns nota prot. 367801 del 01.09.2017 ha fatto pervenire la revisione del documento con nota pec acquisita al prot. regionale n. 377877 in data 11.09.2017, segnalando che è stato eliminato il refuso presente nell'intestazione da pag.14 in poi. Dichiarando che la correzione non riguarda il corpo del documento e non incide sull'analisi e valutazione ambientale svolta.

**PRESO ATTO CHE** il Comune di Sernaglia della Battaglia con nota pec acquisita al prot. regionale n. 416889 in data 05.10.2017, ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini sono pervenute n. 9 osservazioni delle quali nessuna a carattere ambientale.

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.20192 del 5.06.17 assunto al prot. reg. al n.221060 del 6.06.17 di Alto Trevigiano Servizi;
- Parere n.227426 del 9.06.17 assunto al prot. reg. al n.227426 del 9.06.17 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.148/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 10 ottobre 2017, che evidenzia come la Variante n. 1 al Piano degli Interventi sostanzialmente opera su due categorie di modifiche: quelle che riguardano lo zoning urbanistico e quelle che riguardano la disciplina degli interventi ammessi in relazione a temi specifici (sicurezza idraulica, attività in zona impropria, etc.).

Il piano individua inoltre una ridefinizione puntuale e di dettaglio dello zoning urbanistico, finalizzato a conseguire i seguenti obiettivi: riqualificazione/riconversione del tessuto esistente, interessato da fenomeni di dismissione/degrado/abbandono, in coerenza con le previsioni del PAT e per l'inserimento di specifiche attività/opere di interesse pubblico (servizi sportivi, vasca di laminazione, etc.); adeguamento della disciplina di zona alle condizioni in essere, ove ritenute compatibili con il contesto e con le previsioni strategiche definite in sede di PAT; ridisegno del sistema ambientale e delle tutele, finalizzato alla riqualificazione degli elementi ambientali e alla loro "messa in rete" fisica e funzionale, per la salvaguardia della biodiversità e la valorizzazione della cosiddetta "città verde" (o degli spazi aperti) complementare a quella degli edifici (o degli spazi costruiti), la Variante n. 1 al PI opera il ridisegno del sistema ambientale, che viene attuato attraverso la riclassificazione di parti di tessuto urbano a destinazione residenziale, produttiva, etc, a destinazione agricola/verde privato/verde pubblico; individuazione di ambiti assoggettati alla procedura di Varianti verdi di cui all'art. 7 della L.R. 4/2015; introduzione di una fascia di miglioramento ecologico (z.t.o. agricola E2me) in cui prioritariamente favorire coltivazioni a minore impatto ambientale e lo sviluppo della rete ecologica comunale.



Tenendo conto altresì di quanto già valutato in sede di Rapporto Ambientale del PAT, oltre che delle prescrizioni contenute all'interno del Parere Motivato n. 154 del 29 luglio 2014.

Nello specifico l'oggetto della presente verifica riguarda i singoli ambiti di intervento così individuati, precisamente: riconferma o individuazione di nuove aree a servizi, attribuzione della destinazione a verde pubblico ad aree a diversa destinazione dal PI vigente e delle modifiche alla normativa di piano introdotte dalla Variante, individuazione di ambiti assoggettati alla procedura di varianti verdi di cui all'art. 7 della L.R. 4/2015 (ambito n. 5, 15, 32,35,39 e 47), ambito n. 33 oggetto di Accordo Pubblico Privato sottoscritto, attribuzione della destinazione agricola ad aree a destinazione produttiva dal Pi vigente e, infine, attribuzione della destinazione produttiva ad aree a diversa destinazione (ambito n. 38). Oltre a introdurre modifiche alla disciplina di Piano, quali disciplina delle attività in zona impropria e norme di tutela dal rischio idraulico.

**Non risultano valutabili le varianti verdi sia sotto il profilo riclassificazione ai sensi della L.R. 4/2015 art.7 sia per la proposta di modifica normativa introdotta nelle NTO (art. 15 co.8 e 9).**

Ciò considerato, questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 148/2017, ritiene che, la "Variante 1 al Piano degli interventi del Comune di Sernaglia della Battaglia (TV) non debba essere sottoposta a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

**Non ritenendo valutabili gli ambiti assoggettati alla procedura di Variante Verde poiché non risultano procedibili in quanto non conformi all'art. 7 della L.R.4/2015, così come per la proposta di modifica normativa introdotta all'art. 15 commi 8 e 9 delle NTO.**

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VIncA precedentemente riportate.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013
- La L.R. 4/2015
- La circolare regionale 1/2016

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante 1 al Piano degli Interventi del Comune di Sernaglia della Battaglia, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal documento di Verifica di Assoggettabilità esaminato;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA:
  1. di non coinvolgere o sottrarre superficie riferibili ad habitat di

**UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV**



interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Osmoderma eremita*, *Cerambyx cerdo*, *Zerynthia polyxena*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Pernis apivorus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Burhinus oedicephalus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis daubentonii*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*, *Miniopterus schreibersii*, *Musccardinus avellanarius*;

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Sernaglia della Battaglia, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si evidenzia che è stata riconosciuta, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate



(discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

**Non sono valutabili gli ambiti assoggettati alla procedura di Variante Verde poiché non risultano procedibili in quanto non conformi all'art. 7 della L.R.4/2015, (in relazione alla loro riclassificazione) ciò vale anche per la proposta di modifica normativa introdotta all'art. 15 commi 8 e 9 delle NTO.**

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine